Consolato Generale d'Italia
San Pietroburgo

VISTO DI INGRESSO PER «INVITO» (V.S.U.)

Il visto per invito consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve durata, allo straniero invitato da enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche o private ma notorie, quale ospite di particolari eventi e manifestazioni di carattere politico, scientifico e/o culturale, le cui spese di soggiorno siano a carico dell'ente invitante.

Per richiedere il visto occorre presentare:

1) formulario di domanda di visto di soggiorno debitamente compilato e firmato;

2) passaporto in corso di validità superiore di tre mesi alla durata del soggiorno;

3) una foto recente formato tessera (https://www.icao.int/sites/default/files/FAL/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf);

4) formale invito dell'Istituzione invitante, con il quale quest'ultima si impegni anche a farsi carico delle spese di soggiorno dello straniero, nel caso in cui il richiedente si faccia carico delle spese di soggiorno attestazione dei mezzi finanziari, ovvero atto di convocazione dell'Autorità giudiziaria italiana;

5) prenotazione aerea A/R;

6) documentata disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, ecc.).

7) Assicurazione sanitaria di viaggio, valida per tutto il periodo di validità del visto, avente una copertura minima di 30.000,00 euro per le spese di ricovero ospedaliero d'urgenza e per le spese di rimpatrio;

8) Ricevuta del pagamento dei diritti consolari, secondo le modalità previste dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio.

9). Passaporto interno (originale e copia della pagina con una foto e della pagina con la registrazione).

Il visto verrà parimenti rilasciato allo straniero convocato o invitato dall'Autorità giudiziaria italiana attraverso provvedimento ufficiale del Tribunale notificato alla Rappresentanza, per la durata indicata dalla stessa autorità. Su autorizzazione all'ingresso rilasciata dalla competente Questura, il visto per invito verrà concesso per il periodo strettamente necessario allo straniero, parte offesa o sottoposto a procedimento penale, che debba esercitare il proprio diritto alla difesa, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Lgs. 286/1998. Ad eventuali consulenti legali o avvocati di fiducia del richiedente potrà essere rilasciato, se ne ricorrono le condizioni ed i requisiti previsti, un visto per affari.

ATTENZIONE: L'elenco dei documenti sopra riportato deve intendersi come meramente orientativo per l'utenza. La sede si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti a seconda del caso e di richiedere eventuali integrazioni documentali.